



COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA N. 57 DEL 09/08/2019

OGGETTO: Ordinanza di occupazione d'urgenza temporanea di una porzione di terreno n. 41 del 17 giugno 2019 – Ritiro in autotutela.

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria Ordinanza n. 41 del 17 giugno u.s., per le ragioni ampiamente esposte nella stessa, si disponeva con effetto immediato l'occupazione in uso e in via temporanea, fino al 10 settembre 2019 salvo proroga, dell'area insistente sul territorio di Giardini Naxos, denominata "parcheggio Salluzzo", di mq 9.200, comprendente la maggiore superficie delle particelle 620, 621 e 623 del foglio di mappa n. 6, definita dalla trombetta di svincolo sita tra la S.S. 185 e la via Consolare Valeria, di proprietà del C.A.S. come dichiarato dallo stesso Consorzio, riservandosi di revocare il provvedimento laddove nelle more della relativa esecuzione fosse intervenuto apposito riscontro da parte del C.A.S. in relazione alle numerose istanze di concessione dell'area stessa presentate dal Comune, e/o l'intervento di S.E. il Prefetto di Messina in merito;
- il C.A.S., con propria nota acquisita al prot. comunale 14655 del 10 luglio u.s., invitava il Comune al ritiro in autotutela del suddetto atto, manifestando la volontà di procedere all'immediata rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti, alla discerbatatura e pulizia del secco, nonché alla opportuna chiusura della via di accesso all'area di che trattasi, "*consapevole dei disagi segnalati*" dal Comune;
- l'Ente allora, con nota prot. n. 14735 del 11 luglio u.s., manifestava la propria disponibilità a procedere al richiesto ritiro in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 41/2019, ovviamente soltanto laddove fossero cessate le motivazioni che ne avevano reso necessaria e improcrastinabile l'emissione e ritenendo urgente la convocazione di una preventiva riunione operativa, peraltro proposta anche dal C.A.S.;
- tale riunione avveniva in data 31 luglio u.s. senza però esito positivo, dal momento che il Consorzio, pur manifestando soltanto la volontà di assumersi le spese di manutenzione dell'area – che comunque rappresenta un obbligo specifico in capo all'Ente proprietario, sebbene mai assolto fino allo stato attuale - a condizione che il Comune ritirasse in autotutela la propria Ordinanza di entrata in possesso per uso temporaneo dei luoghi, mostrava la completa chiusura in relazione tanto all'istanza di concessione dell'area più volte reiterata negli anni da parte del Comune, quanto di una eventuale concessione dell'area a terzi che comunque potessero garantire la relativa gestione e il conseguente decoro della stessa, dimostrando quindi di non aver compreso le motivazioni che avevano reso necessaria l'adozione della citata Ordinanza Sindacale n. 41/2019, sebbene manifestate chiaramente e comunque evidenti;

Dato atto però che, da un controllo di atti pregressi effettuato a seguito del suddetto infruttuoso incontro, è emersa una corrispondenza progressiva tra il Comune e l'A.N.A.S. in merito all'area in questione e, in particolare, una nota prot. n. 12401 del 7 marzo 1994 del Direttore Amministrativo dell'A.N.A.S. con la quale tale Azienda, n.q. di proprietaria della stessa, trasmetteva decreto di licenza e relativa convenzione – su richiesta del Comune – per la sistemazione a parcheggio e a verde attrezzato dell'area, in base agli elaborati tecnici presentati dal Comune;

Considerato che dall'esame di detta documentazione si evince che:

- l'area in questione risulta di proprietà dell'A.N.A.S. e non del C.A.S.;
- la realizzazione dei lavori di sistemazione dell'area stessa è stata effettuata dal Comune, a proprie spese e sulla base di un progetto redatto dallo stesso, ma approvato dall'A.N.A.S. quale Ente proprietario, che con la citata convenzione provvedeva a concedere al Comune "*il suolo*

*demaniale A.N.A.S.” in affitto per anni 5, “da sistemare, a sua esclusiva cura e spese, a parcheggio ed a verde attrezzato come da progetto esecutivo prodotto con le modifiche di seguito concordate”;*

Ritenuto pertanto:

- procedere, d'ora innanzi, a interfacciarsi soltanto con l'A.N.A.S. per le problematiche relative all'area in questione, in quanto Ente proprietario della stessa, verificata l'esistenza già in passato di rapporti proficui tra il Comune e tale Azienda;
- provvedere pertanto prioritariamente al ritiro in autotutela della propria citata Ordinanza Sindacale n. 41/2019 e ss.mm.ii., emessa in danno al C.A.S. ritenendo tale Consorzio fosse il proprietario dell'area insistente sul territorio di Giardini Naxos, denominata “parcheggio Salluzzo”, di mq 9.200, comprendente la maggiore superficie delle particelle 620, 621 e 623 del foglio di mappa n. 6, definita dalla trombetta di svincolo sita tra la S.S. 185 e la via Consolare Valeria, come dichiarato dallo stesso Consorzio;
- avviare tempestivamente un'interlocuzione con l'A.N.A.S., finalizzata al superamento delle criticità già ampiamente descritte nella propria Ordinanza n. 41/2019, anche attraverso la concessione dell'area in gestione al Comune, per evitare i disagi esistenti e anzi poter usufruire di un'area utile per la viabilità cittadina, soprattutto nella stagione turistica;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e in particolare gli articoli 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4 bis;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii., come recepita nella Regione Siciliana;

#### ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse, il ritiro in autotutela della propria Ordinanza Sindacale n. 41 del 17 giugno 2019 e ss.mm.ii., con la quale si disponeva l'occupazione in uso e in via temporanea, fino al 10 settembre 2019 salvo proroga, dell'area insistente sul territorio di Giardini Naxos, denominata “parcheggio Salluzzo”, di mq 9.200, comprendente la maggiore superficie delle particelle 620, 621 e 623 del foglio di mappa n. 6, definita dalla trombetta di svincolo sita tra la S.S. 185 e la via Consolare Valeria a parcheggio, a fronte dell'inerzia del C.A.S., ritenuto proprietario secondo quanto dichiarato dal Consorzio stesso;


Di avviare tempestivamente un'interlocuzione con l'A.N.A.S. - che alla luce del ritrovamento di corrispondenza intercorsa con il Comune risulta essere l'Ente proprietario dell'area suddetta invece del C.A.S. - finalizzata al superamento delle criticità già ampiamente descritte nella propria Ordinanza n. 41/2019, anche attraverso la concessione dell'area in gestione al Comune, per evitare i disagi esistenti e anzi poter usufruire di un'area utile per la viabilità cittadina, soprattutto nella stagione turistica;

Di notificare il presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Messina, all'A.N.A.S. n.q. di Ente proprietario dell'area in questione, al C.A.S. con il quale d'ora innanzi il Comune non tratterà ulteriormente la questione, non potendo il Consorzio vantare alcuna prerogativa sull'area *de qua*, all'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, alla locale Stazione dei Carabinieri, nonché ai Responsabili del IV e V Settore del Comune di Giardini Naxos, agli agenti di polizia e al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente Ordinanza;

Di dare atto che:

- Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Galeano presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto di Messina, entro giorni 30, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia entro giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Giardini Naxos, 9 agosto 2019

  
IL SINDACO  
Prof. Pancrazio Lo Turco